

COMUNE DI MONTELPARO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 109020

DELIBERAZIONE NUMERO 10 DEL 18-04-17

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2017- CONFERMA.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

SCREPANTI MARINO	P	TOMASSETTI DANIELE	P
ANTOLINI PAOLO	P	SCHINCHIRIMINI LORENZO	P
LUPI MATTEO	P	ERCOLI MARCO	P
CAPANNELLI EMANUELE	P	REMIA GABRIELLA	P
DEL GOBBO GIANLUCA	P	TRAINI MATTEO	P
SIMONELLI VINCENZO	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n. [0] Presenti n. [11]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

Assume la presidenza il Sig. SCREPANTI MARINO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

“Ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011 ed articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, è competenza del Consiglio comunale l’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla norma.

L’IMU e la TASI, che hanno una struttura sostanzialmente simile, si applicano al possesso di tutti i fabbricati, ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso, come definite dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 6.12.2011, ed alle aree edificabili.

In particolare, si evidenzia che le abitazioni principali, già esenti da IMU ai sensi della legge 147/2013, sono divenute esenti a decorrere dal 2016, per previsione della legge 208/2015 (legge finanziaria 2016).

Sono, inoltre, esenti da IMU, i fabbricati strumentali all’agricoltura e i fabbricati costruiti dalle imprese ai fini della vendita, rimasti invenduti e non locati (c.d. beni merce).

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 13, lett. A della Legge 208/2015, “*A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:*

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”

Tutto ciò premesso; VISTI:

- l’articolo 1, commi da 639 a 704, della legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l’imposta unica comunale, avente tra le sue componenti l’imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- la deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 31.07.2014, con la quale è stato approvato il regolamento di gestione della IUC, ai sensi della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’articolo 1, comma 677, della legge 147/2013, secondo il quale la somma delle aliquote di IMU e TASI, per ciascuna categoria di immobili, non può superare l’aliquota massima IMU prevista dalla legge per l’anno 2013, fatta salva una maggiorazione TASI nella misura massima dello 0,8 per mille, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 208/2015, può essere mantenuta con espressa deliberazione anche per l’anno 2016 nella stessa misura già approvata per l’anno 2015;
-
- l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, e l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, ai sensi dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi, se approvati entro tale termine, hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l' art. 5 comma 15 del Decreto mille proroghe 244/2016 convertito con legge n. 19/2017 che ha ulteriormente differito il termine per l' approvazione dei bilanci Enti locali al 31.03.2017;

Dato atto che il Comune di Montelparo, inserito nel cratere a seguito sisma 2016 non è soggetto al rispetto di detto termine;

Rilevato che la legge di stabilità n. 232/2017 ha stabilito il blocco delle tariffe per i tributi locali ad eccezione della TARI per l' anno 2017;

Ritenuta la necessità di deliberare la conferma dell'aliquota suddetta anche per il 2017, al fine di preservare il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 193 del Testo Unico n. 267/00;

Visto l' articolo 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere inviate esclusivamente per via telematica, attraverso pubblicazione nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l' art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell' Area Finanziaria , di cui all' art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON voti favorevoli n. 8 (otto) e n. 3 contrari (Ercoli - Remia - Traini) resi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di riconfermare per l'anno 2017, le aliquote IMU dell'anno 2016 secondo il seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU ANNO 2017

	CATEGORIA	ALIQUOTA
1	ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9,	0,4%

2	ABITAZIONI PRINCIPALI DIVERSE DA CAT. A1/A8/A9	ESENTI	
3	Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat. A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle tre precedenti categorie catastali indicate	ESENTI	
4	Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, che non rientrano nel numero massimo di unità pertinenziali esenti di cui al punto 3		0,76%
5	IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE e loro pertinenze ed accessori		0.76%
6	Terreni agricoli e fabbricati strumentali	ESENTI	
7	AREE FABBRICABILI, altri immobili		0,76 %

3) di stabilire che il Funzionario responsabile del tributo IUC del Comune di Montelparo è individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente;

- di DARE ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. b) è prevista la riduzione del 50% IMU *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;
- di DARE ATTO che ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

- di TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione attraverso pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine previsto dalla norma.
- di DICHIARARE con separata votazione favorevole resa da n. 8 (otto) consiglieri la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SEDUTA DI ----- DEL 18/04/2017
CONSIGLIO

**PARERE di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'
Ufficio di Ragioneria (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)**

PARERE FAVOREVOLE (X)
PARERE CONTRARIO ()
PARERE
.....

Data 18/04/2017

F.to Teresa Accorsi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SCREPANTI MARINO

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all'Albo pretorio in data 05-05-17 per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il ;

[] per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal al , senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000, n.267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2002, n.267).

li,

Il Segretario
F.to DOTT.SSA GIOVANNA CAROZZA